

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2184**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore MORSELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 2003**

—————

**Riforma della politica di cooperazione allo sviluppo**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La riforma della cooperazione è ormai indilazionabile, altrimenti tutta l'azione italiana relativa a questa tematica rischia di diventare inutile e non incisiva, trasmettendo addirittura un'immagine pesantemente negativa.

Occorre, naturalmente, fare il punto della situazione, partendo dall'esperienza passata per poi giungere a un quadro normativo che consenta di essere all'altezza del ruolo che un Paese come l'Italia deve ricoprire all'alba del ventunesimo secolo. Le vicende giudiziarie che hanno interessato la cooperazione allo sviluppo e il vero e proprio saccheggio di ingenti somme hanno, fino ad oggi, pesato come un macigno, in quanto, ogni qualvolta si parlava di cooperazione, per forza si sconfinava solo in vicende di mala cooperazione. Oggi, se si è d'accordo che la cooperazione internazionale è uno degli strumenti della politica estera di un Paese, è giunto il momento di affrontare esaustivamente tutta la vasta problematica relativa. Ogni politica di cooperazione degna di questo nome non può non essere finalizzata al raggiungimento di fini umanitari caritatevoli, ma deve, nel contempo, essere un agile strumento per condizionare lo sviluppo democratico di Paesi dove vi è un *deficit* in tal senso; nello stesso tempo, può divenire un importante elemento di crescita economica, commerciale, culturale, sia del Paese beneficiario, sia di quello «donatore».

La cooperazione non deve quindi essere intesa solo come carità o sostegno allo sviluppo. I casi di «tangentopoli» all'estero, operati attraverso i fondi pubblici, sono indubbiamente più difficili da scoprire di quelli che hanno riguardato la nostra realtà interna, ma sono balzati prepotentemente all'attenzione delle cronache e non hanno interessato

solamente le imprese italiane (che nella maggior parte dei casi sono state le stesse coinvolte nelle oscure vicende nazionali) e compiacenti esponenti di governi beneficiari, ma purtroppo anche parte dello stesso personale diplomatico e tecnico italiano preposto alla cooperazione.

Logicamente non tutto quello che finora è stato fatto può essere bollato come un fallimento o una ruberia, ma il grosso degli interventi, ahimè, grida vendetta. La cooperazione d'altronde è stata gestita per la maggior parte con gli stessi criteri adottati nella gestione della spesa pubblica: affidamento di lavori a costi esorbitanti ai grandi gruppi, disinvolute revisioni di prezzi in corso d'opera, spartizione geografica da parte dei partiti della «Prima Repubblica» di specifiche aree di influenza, realizzazioni inutili sotto l'aspetto socio-economico, scarsa, tardiva, e comunque del tutto precaria informazione circa l'attività di gestione dei fondi, difficoltà di accesso alle informazioni sia per il privato cittadino sia per la piccola-media impresa, costante ricorso alla trattativa privata; in definitiva l'attuazione di questo delicato e strategico strumento di politica estera è stata utilizzata dai partiti politici, da potentati industriali e *lobby* di controllo e gestione interni allo stesso Ministero degli affari esteri. Una fotografia, ad oggi, dell'attuale stato della cooperazione italiana, offre un panorama ancora più desolante e l'immagine italiana ne trae un grave nocumento, anche in termini di capacità negoziale sullo scenario internazionale. Molti altri Paesi riescono a conseguire degli ottimi risultati stanziando molto spesso cifre molto inferiori alle nostre. Fino ad oggi la gestione della cooperazione italiana è stata nelle mani dell'alta burocrazia ministeriale, spesso supportata da appa-

rati le cui modalità di assunzione e le cui capacità professionali sono in molti casi da dimostrare. Di qui la necessità di una profonda ed organica riforma della cooperazione.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si prevede la collocazione della cooperazione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri come unica salvaguardia ad un uso non distorto degli strumenti di cooperazione, per impedire che gli stessi vengano utilizzati come metodo di finanziamento improprio; al tempo stesso tale collocazione garantisce raccordo con le linee di politica estera del Paese, senza che ciò divenga subalternità o strumentalizzazione di una o più parti politiche.

La passata esperienza della cooperazione insegna inoltre che senza strutture forti di controllo, il più possibile autonome da pressioni lobbystiche, c'è il forte rischio che il controllo si attenui e che i finanziamenti si trasformino in vero e proprio sperpero di denaro pubblico.

Questa norma si qualifica come il punto più forte della presente iniziativa e la distingue da tutte le altre, specialmente da quelle che vogliono demandare le competenze ad una fantomatica agenzia che moltiplicherebbe in modo incredibile il rischio di distrazione o uso improprio delle risorse e dei progetti.

L'agenzia, inoltre, sarebbe uno strumento fuori dal controllo politico e parlamentare e ciò non farebbe che accrescere (con inevitabile presenza di nomine lottizzate) i rischi di conflitto con le altre strutture dello Stato.

L'articolo 1, poi, detta le finalità della cooperazione.

Con l'articolo 2 si precisano i meccanismi di finanziamento e si indicano i metodi trasparenti per attuare una programmazione delle risorse insieme alla scelta delle priorità, scelta delicatissima e densa di conseguenze che va assolutamente tenuta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 2 passa inoltre in rassegna i programmi e le tipologie di intervento, dando organicità a tutta la materia.

L'articolo 3 fissa i compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e, tramite il CIPE, prevede gli interventi di programmazione, deliberazione e verifica dei progetti.

L'articolo 4 è un articolo tecnico che definisce, per gli aspetti di competenza, il ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre il successivo articolo 5 individua il Mediocredito centrale come la banca di cooperazione allo sviluppo.

Importantissima questa previsione, perchè dà la possibilità tecnica di garantire un supporto finanziario ai progetti e ai programmi, superando fasi artigianali improprie e di controllo fin qui esistenti.

Si delineano, altresì, in questo articolo le forme che possono assumere i «crediti di aiuto».

Importanti sono anche le previsioni dell'articolo 6 perchè promuovono la costituzione di imprese miste nei Paesi in via di sviluppo.

In passato, la politica di cooperazione troppo spesso è stata di mera assistenza, mentre è ora che decolli una vera e propria politica di sviluppo delle imprese e dell'economia con sinergie locali.

L'articolo 7 regola i contributi volontari dell'Italia agli organismi internazionali. Vengono istituite due categorie:

- a) per spese di finanziamento;
- b) per progetti bilaterali, multilaterali, eccetera.

Viene, altresì, prevista la rendicontazione di tali contributi.

Importante è la previsione di utilizzo di personale italiano in detti progetti, altrimenti si rischia di rimanere subalterni ai disegni egemonici di altri Paesi.

L'articolo 8 prevede quale organismo tecnico il Comitato direzionale, in cui le varie

componenti trovano equilibrio, e ne fissa i compiti, ed in particolare quelli di:

- a) indirizzo;
- b) approvazione dei programmi;
- c) delibera in caso di interventi straordinari;
- d) nomina di esperti;
- e) pareri sui crediti di aiuto.

L'articolo 9 definisce gli interventi straordinari, mentre l'articolo 10 delinea il nuovo assetto dell'Unità tecnica centrale, individuando due tipi di esperti:

- a) personale esperto della pubblica amministrazione;
- b) personale esperto a contratto.

Questa sottolineatura è particolarmente importante in quanto si è dovuto osservare che il personale esperto con contratto di diritto privato, con la «spada di Damocle» del rinnovo del contratto, non ha la necessaria autonomia che consente di resistere a pressioni e/o lusinghe, mantenendo la fermezza necessaria a compiti di controllo, mentre può essere utilmente impiegato per tutte le fasi tecniche, per la programmazione, eccetera. È infatti errato conferire a personale a cui non è assicurata la necessaria indipendenza compiti di controllo che portano a dover confliggere con uffici, servizi o altri enti. È gravissimo, in tal senso, che il progetto attuale di riforma della cooperazione, con l'introduzione dell'agenzia, non venga visto quale è: indebolisce il controllo, creando pericolose commistioni tra i tecnici e momento di verifica gestionale. Ciò consente di affermare che detto progetto si basa su una logica lottizzatoria e spartitoria pericolosissima.

L'articolo 11 prevede gli uffici del Dipartimento della cooperazione nei Paesi in via

di sviluppo, assolutamente indispensabili per seguire *in loco* lo sviluppo e l'esito dei programmi.

L'articolo 12 tende a razionalizzare la situazione caotica del personale del Dipartimento della cooperazione a cui da anni non si vuole dare risposta positiva.

È impensabile, infatti, tenere il 70 per cento del personale in posizione precaria, violando diritti acquisiti e norme statali, ma soprattutto i principi costituzionali della buona amministrazione. L'articolo ne prevede, pertanto, la sistemazione definitiva superando la logica clientelare di precariato.

Gli articoli successivi, dal 13 al 22, dettano le norme tecniche per il personale e per il trattamento economico e normativo dello stesso.

Importante è l'articolo 23, che si riferisce alle organizzazioni non governative che possono ottenere riconoscimento di idoneità dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dettando in proposito norme semplici, ma al tempo stesso efficaci per garantire la serietà delle organizzazioni stesse. Il successivo articolo 24 determina i finanziamenti fino al 50 per cento dell'importo delle iniziative programmate.

L'articolo 31 istituisce una banca dati presso il Dipartimento della cooperazione per seguire direttamente le attività di cooperazione; ciò serve a dare trasparenza ad un settore in cui non si riesce ad avere un quadro chiaro né delle spese né dei programmi in attuazione o conclusi.

L'articolo 32, infine, prevede le modalità di funzionamento del fondo per la cooperazione, la cui entità è stabilita con la legge finanziaria.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Finalità)*

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di seguito denominato «Dipartimento».

2. La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi sanciti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle convenzioni tra l'Unione europea ed i Paesi ACP (Africa-Caraibi-Pacifico).

3. La cooperazione allo sviluppo è volta al soddisfacimento dei bisogni primari ed in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, all'autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo. La cooperazione allo sviluppo deve essere altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna.

4. La cooperazione allo sviluppo comprende le iniziative, pubbliche e private, impostate e attuate nei modi previsti dalla presente legge e collocate prioritariamente nell'ambito di programmi plurisettoriali concordati in appositi incontri intergovernativi con i Paesi beneficiari, su base pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica.

5. Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di

denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni.

6. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati direttamente o indirettamente per finanziare attività di carattere militare.

## Art. 2.

### *(Attività di cooperazione)*

1. L'attività di cooperazione allo sviluppo è finanziata a titolo gratuito e con crediti a condizioni particolarmente agevolate. Essa può essere svolta sul piano bilaterale, multilaterale e multilaterale.

2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione dell'attività di cooperazione sono determinati con la legge finanziaria. Allo stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri è allegata annualmente una relazione previsionale e programmatica del direttore generale del Dipartimento, contenente, fra l'altro, le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo, e la indicazione degli strumenti di intervento.

3. Nell'attività di cooperazione rientrano:

a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

b) la partecipazione, anche finanziaria, all'attività e al capitale di organismi, banche e fondi internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonché nell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea;

c) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo, già in posizione di comando presso il Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, inserito nei ruoli organici del Dipartimento;

d) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo *in loco*, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia. In quest'ultimo caso, finito il periodo di formazione, i cittadini dei Paesi in via di sviluppo devono rientrare nei loro Paesi di origine;

e) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee, anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo;

f) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;

g) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo;

h) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo con particolare riguardo a quelli tra i giovani;

i) la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo;

l) l'adozione di strumenti e interventi anche di natura finanziaria che favoriscano gli scambi tra Paesi in via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali ed interni e la riduzione dell'indebitamento, in armonia con i programmi e l'azione dell'Unione europea;

m) il sostegno a programmi che favoriscano una maggiore partecipazione delle po-

polazioni ai processi di democrazia e sviluppo dei Paesi beneficiari.

4. Le attività di cui al comma 3, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *h)*, possono essere attuate in conformità con quanto previsto dall'articolo 3, anche utilizzando le strutture pubbliche delle regioni, delle province autonome, degli enti locali, di enti pubblici e privati.

5. Le strutture di cui al comma 4 possono avanzare proposte al Dipartimento. Il Comitato direzionale di cui all'articolo 8, ove ne ravvisi l'opportunità, autorizza la stipula di apposite convenzioni con le predette strutture, pubbliche o private.

### Art. 3.

*(Presidenza del Consiglio dei ministri e funzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica in materia di cooperazione)*

1. La politica della cooperazione allo sviluppo è di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) determina gli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e svolge le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento.

3. Per l'esercizio delle funzioni in materia di cooperazione, di cui al comma 2, il CIPE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni sulla composizione ed il funzionamento della segreteria del CIPE, nell'esercizio delle sue competenze in materia di cooperazione allo sviluppo.

4. Nella composizione di cui al comma 3, il CIPE, su richiesta del suo Presidente, può di volta in volta essere integrato da altri Ministri in relazione alle materie all'ordine del giorno.

5. Per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione della presente legge, il CIPE si riunisce almeno quattro volte l'anno.

6. Il CIPE, nell'esercizio delle competenze in materia di cooperazione allo sviluppo:

*a)* stabilisce, successivamente all'approvazione della legge finanziaria e dello stato di previsione della spesa del Dipartimento, gli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo dell'Italia e determina le priorità per aree geografiche, settori e strumenti di intervento, nonché la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie per la cooperazione multilaterale e bilaterale e, nell'ambito di quest'ultima, per gli interventi straordinari;

*b)* delibera in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo che, per la loro articolazione e dimensione finanziaria, il Presidente ritenga opportuno sottoporre al suo esame;

*c)* verifica periodicamente lo stato di attuazione e gli esiti dell'attività di cooperazione e approva annualmente una relazione predisposta dal direttore generale del Dipartimento ed approvata dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio finanziario precedente. La relazione deve essere corredata da analisi e valutazioni, anche sulla base di specifici documenti, per quanto riguarda i singoli Paesi, sulla tipologia dei programmi, sul loro stato di attuazione, sugli obiettivi, sul costo e sugli esiti dei singoli progetti bilaterali, multilaterali, multibilaterali, ordinari e straordinari, nonché di quelli delle organizzazioni non governative. Tale relazione deve essere inviata al Parlamento precedentemente all'esame della legge finanziaria.

## Art. 4.

*(Competenze del Ministro dell'economia e delle finanze)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità ai criteri stabiliti dal CIPE nell'esercizio delle sue competenze in materia di cooperazione allo sviluppo e d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nonché la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto ai Paesi in via di sviluppo.

## Art. 5.

*(Mediocredito centrale)*

1. Il Mediocredito centrale è la banca della cooperazione allo sviluppo. Esso funge da ufficio di ragioneria della cooperazione.

2. Il Mediocredito centrale gestisce i capitoli di spesa inerenti la cooperazione, ivi compresi i contributi obbligatori, nonché i fondi stanziati da enti pubblici, enti locali, enti territoriali, enti e soggetti privati, atti a finanziare programmi e progetti di cooperazione.

3. Il Mediocredito centrale rilascia il nulla osta amministrativo a progetti e programmi che devono essere finanziati e provvede alle eventuali assicurazioni presso la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE). Provvede, inoltre, alla stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici, enti privati ed aziende.

4. Il Mediocredito centrale funge da cassiere per il Dipartimento.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del CIPE, autorizza il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati,

banche centrali o enti statali di Paesi in via di sviluppo, crediti e finanziamenti agevolati a valere sul Fondo di rotazione costituito presso di esso.

6. I crediti di aiuto, anche quando sono associati ad altri strumenti finanziari, quali doni, crediti agevolati all'esportazione, crediti a condizioni di mercato, possono essere concessi solamente per progetti e programmi di sviluppo rispondenti alle finalità della presente legge. Nel Fondo di rotazione di cui al comma 5 confluiscono gli stanziamenti già disposti ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e della legge 3 gennaio 1981, n. 7.

7. Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a più basso reddito, anche al finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali acquisti in Paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati, anche per favorire l'accrescimento della cooperazione tra Paesi in via di sviluppo.

#### Art. 6.

##### *(Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo)*

1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 5, comma 5, e con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzare in Paesi in via di sviluppo con la partecipazione di investitori pubblici o privati del Paese destinatario nonchè di altri Paesi.

2. Il CIPE stabilisce:

a) la quota del Fondo di rotazione che può annualmente essere impiegata ai fini di cui al comma 1;

b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui al comma 1, tenendo conto, oltre che delle generali priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche

delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale;

c) le condizioni a cui possono essere concessi i crediti.

3. La quota di cui al comma 2, lettera a), è gestita dal Mediocredito centrale. Allo stesso sono affidate la valutazione, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo.

#### Art. 7.

##### *(Contributi volontari a organismi internazionali)*

1. I contributi volontari che il Dipartimento eroga in favore degli organismi internazionali si suddividono in:

a) contributo volontario per spese di funzionamento dell'organismo, non soggetto a rendicontazione tecnico-amministrativa;

b) contributo volontario per partecipazione del Governo italiano, per il tramite del Dipartimento, a programmi o progetti bilaterali, multilaterali e multibilaterali o promossi dagli organismi stessi. Essi devono essere valutati dagli uffici tecnici ed amministrativi del Dipartimento e avere il regolare nulla osta dal Comitato direzionale di cui all'articolo 8. Il contributo è soggetto a regolare rendicontazione da parte dell'organismo stesso secondo le leggi italiane ed è sottoposto ai controlli successivi ed in corso di utilizzazione da parte di funzionari del Dipartimento stesso. I programmi o progetti di cui alla presente lettera devono prevedere l'utilizzazione di personale italiano in proporzione al contributo erogato. È facoltà del Dipartimento, nel caso di inadempienza dell'organismo, sospendere il contributo e richiedere, ove necessario, la restituzione delle somme versate. Nel caso in cui si tratti di contributi per la realizzazione di opere o acquisto di generi vari l'organismo, di concerto

con il Dipartimento, indice gare di appalto o licitazione privata secondo le normative italiane vigenti.

Art. 8.

*(Comitato direzionale)*

1. È istituito, presso il Dipartimento, il Comitato direzionale.

2. Il Comitato direzionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro per gli italiani nel mondo, da due membri designati, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle attività produttive, dal direttore generale del Mediocredito centrale, dal direttore generale dell'Ufficio italiano cambi, dal Ragioniere generale dello Stato e da due deputati e due senatori, e relativi supplenti, eletti, rispettivamente, dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze, tra i componenti delle Commissioni affari esteri dei due rami del Parlamento.

3. I membri del Comitato direzionale possono farsi rappresentare da loro sostituti all'uopo designati.

4. Il Comitato direzionale:

*a)* definisce le direttive per l'attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *a)*, e delibera la programmazione annuale delle attività da realizzare ai sensi della presente legge;

*b)* approva le iniziative di cooperazione;

*c)* approva la costituzione degli uffici del Dipartimento all'estero e le modalità per la loro formazione;

*d)* delibera di volta in volta circa l'esistenza dei presupposti per attivare gli interventi di cui all'articolo 9, ad eccezione di quelli derivanti da casi di calamità;

*e)* approva i nominativi del personale e di eventuali esperti esterni da inviare nei

Paesi in via di sviluppo per periodi superiori a quattro mesi;

f) esprime il parere sulle iniziative suscettibili di essere finanziate con crediti di aiuto;

g) delibera in merito ad ogni questione che il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno sottoporre al suo vaglio.

5. Le delibere del Comitato direzionale sono pubbliche e ne viene data notizia mediante apposito bollettino nonchè pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo, il Comitato direzionale dispone di una segreteria composta da tre funzionari del Dipartimento e di un nucleo di valutazione tecnica, composto da cinque esperti di ruolo scelti nell'ambito del personale di cui all'articolo 12, che redige una relazione scritta di tutte le proposte pervenute e reputate non idonee.

7. Con propria delibera, il Comitato nomina i componenti della segreteria e del nucleo di valutazione tecnica e definisce i rispettivi criteri organizzativi e compiti.

#### Art. 9.

##### *(Interventi straordinari)*

1. Sono considerati interventi straordinari:

a) l'invio di missioni di soccorso, la cessione di beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di finanziamenti in via bilaterale;

b) l'avvio di interventi imperniati principalmente sulla sanità e la messa in opera delle infrastrutture di base, soprattutto in campo agricolo e igienico-sanitario, indispensabili per l'immediato soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'uomo in aree colpite da calamità, da carestie e da fame, e caratterizzate da alti tassi di mortalità;

c) la realizzazione *in loco* di sistemi di raccolta, stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature e derrate;

d) l'impiego, d'intesa con tutti i Ministeri interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi e del personale necessario per la tempestiva attuazione di quanto previsto alle lettere a), b) e c);

e) l'utilizzazione di organizzazioni non governative ritenute idonee ai sensi della presente legge.

2. Gli interventi derivanti da calamità possono essere effettuati d'intesa con il Dipartimento della protezione civile il quale, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono a carico del Fondo di cooperazione amministrato dal Dipartimento.

3. Le attività di cui al presente articolo sono affidate ad apposita unità operativa del Dipartimento.

#### Art. 10.

##### *(Unità tecnica centrale)*

1. A supporto dell'attività del Dipartimento e limitatamente allo svolgimento dei compiti di natura tecnica relativi alle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione, nonché per le attività di studio e ricerca nel campo della cooperazione allo sviluppo, è istituita l'Unità tecnica centrale.

2. L'organico dell'Unità tecnica centrale è costituito da personale esperto, inserito nei ruoli tecnici del Dipartimento, proveniente dal Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, già con contratto a termine di natura privata, nonché da personale esperto proveniente da altri Ministeri, enti pubblici, enti locali, enti territoriali e da personale della scuola già

in posizione di comando o fuori ruolo ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

3. Nel caso in cui il personale proveniente dal Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo non sia sufficiente, è fatto obbligo al Dipartimento, ove possibile, di reperire il personale tecnico e amministrativo mancante presso altri Ministeri, enti pubblici, enti locali, enti territoriali, che abbiano posto in mobilità il proprio personale. Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale mancante nei modi di cui al presente comma, è indetto, presso il Dipartimento, pubblico concorso. In tal caso una percentuale di posti è riservata a funzionari di cittadinanza italiana che svolgono o abbiano svolto attività di cooperazione presso organizzazioni internazionali e comunitarie per almeno due anni.

4. Gli esperti tecnici e il personale amministrativo sono impiegati anche negli uffici all'estero del Dipartimento.

#### Art. 11.

##### *(Uffici del Dipartimento nei Paesi in via di sviluppo)*

1. Gli uffici del Dipartimento all'estero sono istituiti nei Paesi in via di sviluppo dichiarati prioritari dal Dipartimento stesso, con accreditamento presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione.

2. Gli uffici del Dipartimento all'estero sono costituiti da esperti di ruolo dell'Ufficio tecnico centrale e da personale tecnico amministrativo del Dipartimento, nonché da personale esecutivo ed ausiliario assumibile *in loco* con contratti a tempo determinato e secondo le leggi vigenti nel Paese.

3. I compiti degli uffici del Dipartimento all'estero consistono:

a) nella predisposizione e nell'invio al Dipartimento di relazioni, di dati e di ogni elemento di informazione utile all'individua-

zione, all'istruttoria e alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento;

*b)* nella predisposizione e nell'invio al Dipartimento di relazioni, di dati e di elementi di informazione sul Paese di accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e da organismi internazionali;

*c)* nella supervisione e nel controllo tecnico e amministrativo delle iniziative di cooperazione in atto;

*d)* nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei beni inviati dal Dipartimento;

*e)* nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese.

4. Ciascun ufficio del Dipartimento all'estero è diretto da un funzionario coadiuvato da personale amministrativo del Dipartimento stesso che risponde, anche per quanto riguarda l'amministrazione dei fondi, agli uffici centrali di controllo del Dipartimento.

5. Gli uffici all'estero sono dotati dal Dipartimento dei fondi e delle attrezzature necessari per l'espletamento dei compiti ad essi affidati.

#### Art. 12.

##### *(Personale del Dipartimento)*

1. Il personale del Dipartimento è composto da:

*a)* personale amministrativo proveniente dal Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo già in posizione di comando ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

*b)* esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato nonchè esperti inseriti nei ruoli tecnici del Dipartimento provenienti da altre pubbliche amministrazioni, con precedenza di inquadramento per quelli già in posizione di comando presso la Direzione

generale per la cooperazione allo sviluppo, assunti o comandati ai sensi della citata legge n. 49 del 1987;

c) personale delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici, degli enti locali e degli enti territoriali, posto in mobilità;

d) fino a cinque funzionari della carriera diplomatica collocati a disposizione per incarichi speciali da svolgere presso il Dipartimento.

#### Art. 13.

##### *(Invio in missione)*

1. Il personale inviato in missione all'estero per periodi superiori a quattro mesi in relazione a progetti di cooperazione allo sviluppo è scelto tra:

a) il personale del Dipartimento;

b) il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici non economici, dagli enti locali e dagli enti territoriali, comandato presso il Dipartimento.

#### Art. 14.

##### *(Emolumenti aggiuntivi)*

1. Il personale inviato in missione all'estero ai sensi dell'articolo 13 non può percepire nel Paese di impiego alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dal Dipartimento.

#### Art. 15.

##### *(Attestato)*

1. Al termine del servizio prestato all'estero dal personale non di ruolo del Dipartimento per programmi o progetti di cooperazione, su richiesta degli interessati, il Dipartimento provvede a rilasciare un apposito at-

testato da cui risultino la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.

2. L'attestato di cui al comma 1 costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizi presso la pubblica amministrazione:

a) nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato, degli enti pubblici, degli enti locali e territoriali;

b) nell'ammissione agli impieghi privati, compatibilmente con le disposizioni generali sul collocamento.

#### Art. 16.

*(Utilizzazione di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni)*

1. Il Dipartimento può avvalersi di personale comandato da altre pubbliche amministrazioni.

2. Il personale di cui al comma 1 è posto a disposizione del Dipartimento:

a) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per il personale dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) con decreto del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, per il personale dipendente da altre amministrazioni dello Stato;

c) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con l'ente pubblico interessato, per il personale dipendente da enti pubblici.

3. La messa a disposizione dei magistrati ordinari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Ministro della giustizia, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Durante il collocamento a disposizione il personale continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'intero a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote di ag-

giunta di famiglia, della indennità integrativa speciale, delle indennità inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione del servizio in Italia.

5. La durata di ogni incarico non può essere inferiore a quattro mesi né superiore a quattro anni e deve essere indicata nei decreti di collocamento a disposizione. Solo in caso di comprovate necessità del programma di cooperazione nel quale il personale è impegnato, può essere disposta la proroga del predetto termine da parte del Comitato direzionale. Decorso tale termine, nessun nuovo incarico può essere conferito alla medesima persona ai sensi del presente articolo se non per un programma diverso da quello precedentemente svolto.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può autorizzare docenti e ricercatori delle università italiane ad usufruire di un congedo con assegni per la durata dell'incarico conferito ai sensi del presente articolo per esercitare attività di cooperazione allo sviluppo.

#### Art. 17.

##### *(Dipendenti di enti pubblici)*

1. Gli enti pubblici, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti, compresi le strutture del Servizio sanitario nazionale, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, d'intesa con il Dipartimento, possono collocare in aspettativa, per un periodo non superiore all'incarico, il personale da essi autorizzato all'espletamento di compiti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

2. Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli assegni a carico dell'amministrazione di appartenenza. Solo per il personale delle istituzioni sanitarie di cui al comma 1, l'intero onere relativo a tali assegni, com-

prese le indennità di aggiornamento e di rischio, ad esclusione di ogni altra indennità che si considera assorbita dall'indennità di servizio all'estero, è assunto dal Dipartimento.

3. Il personale di cui al comma 2 conserva altresì il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali, i cui contributi sono rimborsati dal Dipartimento all'amministrazione di appartenenza.

#### Art. 18.

##### *(Equiparazione del servizio all'estero a quello di istituto)*

1. Salve più favorevoli disposizioni di legge, il servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo dal personale di cui alla presente legge è equiparato, a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera, all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio ed al trattamento di previdenza e di quiescenza, al servizio di istituto prestato nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

2. Al personale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), si applica la disposizione di cui all'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, relativa al computo del servizio prestato in residenze disagiate e particolarmente disagiate ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione delle predette residenze si fa riferimento al decreto di cui al primo comma del citato articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, integrato, per i Paesi che non siano stati presi in considerazione nel decreto stesso, in quanto non vi risieda una rappresentanza italiana, da successivi decreti emanati nelle medesime forme. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio, ogni trimestre completo di servizio prestato all'e-

stero è valutato con la maggiorazione di un terzo.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli insegnanti ed al personale docente di ruolo di ogni ordine e grado che sia destinato a prestare servizio in scuole che funzionino nei Paesi in via di sviluppo o che dipendano da tali Paesi o da organismi o enti internazionali.

4. Il servizio di insegnamento effettuato in un Paese in via di sviluppo è considerato, in relazione al grado documentato dell'insegnamento prestato, come titolo valutabile ad ogni effetto di legge e ai fini dei concorsi per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione di pari grado in Italia, qualora il personale interessato sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento italiano per tale insegnamento.

#### Art. 19.

##### *(Trattamento economico all'estero)*

1. Tutto il personale, sia del Dipartimento che comandato o con contratto a termine di natura privata, durante il servizio all'estero, percepisce, oltre allo stipendio e agli assegni fissi continuativi o previsti per l'interno, una indennità di servizio all'estero pari a quella percepita dal personale del Ministero degli affari esteri all'estero.

#### Art. 20.

##### *(Congedi e spese di viaggio)*

1. Al personale di cui all'articolo 13 spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti e comunque non inferiore a trentasei giorni all'anno.

2. Durante il congedo ordinario è corrisposta al personale di cui all'articolo 13 l'indennità di servizio di cui all'articolo 19.

3. Al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio e trasporto degli effetti per

sé e, qualora il servizio sia di durata superiore a otto mesi, anche per i familiari a carico. La misura e le modalità del rimborso sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 21.

*(Trattamento economico e assicurativo per il personale con contratto a termine di diritto privato)*

1. Il personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato può essere utilizzato nei limiti di un contingente stabilito periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Nella medesima forma di cui al comma 1 sono stabilite le condizioni generali di contratto e il trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni del personale di cui al medesimo comma 1.

3. Il trattamento economico stabilito ai sensi del comma 2 deve essere equiparato per quanto possibile al trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica inviato ai sensi dell'articolo 19.

4. Il personale di cui al comma 1 è iscritto, a carico dell'amministrazione o dell'ente assuntore, all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché ad un'assicurazione contro gli infortuni e le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie.

5. I rapporti assicurativi di cui al comma 4 sono regolati da apposite convenzioni concluse dall'amministrazione o dall'ente assuntore con gli istituti assicurativi.

6. I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Con apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'amministrazione o l'ente assuntore provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonchè di una indennità per il caso di morte durante il servizio o per causa di servizio, da corrispondere agli aventi diritto o, in mancanza di essi, ad altra persona designata dal dipendente a contratto.

Art. 22.

*(Missioni inferiori a quattro mesi)*

1. Il personale di cui all'articolo 13, nonchè esperti e tecnici qualificati designati allo scopo dal Dipartimento, possono essere inviati all'estero per brevi missioni di durata inferiore a quattro mesi, con provvedimento adottato dall'amministrazione o ente di appartenenza, d'intesa con il Dipartimento, o con provvedimento del Dipartimento stesso, nel quale è indicata la qualificazione del personale o dell'esperto ai fini della corresponsione del relativo trattamento economico.

2. L'ammontare dell'indennità da corrispondere al personale di cui al comma 1 è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 23.

*(Riconoscimento di idoneità  
delle organizzazioni non governative)*

1. Le organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo possono ottenere il riconoscimento di idoneità da parte del Dipartimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. L'idoneità può essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo per la selezione, la formazione e l'impiego dei volontari in servizio civile, per attività di formazione *in loco* di cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle predette attività possono inoltre richiedere l'idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo.

3. Non sono fatte salve le idoneità già formalmente concesse dal Ministero degli affari esteri.

4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere concesso a condizione che le medesime:

a) risultino costituite ai sensi degli articoli 14, 36 e 39 del codice civile;

b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo mondo;

c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui alla lettera b);

d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro;

e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;

f) documentino esperienza operativa e capacità operativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;

g) accettino controlli e ispezioni periodiche, anche a carattere amministrativo, da parte del Dipartimento ai fini del mantenimento della qualifica;

h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità;

i) siano obbligati alla presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento dei programmi in corso nonché di tutti i documenti giustificativi.

5. In caso di mancato adempimento di una delle condizioni di cui al comma 4, l'idoneità è revocata di autorità ed il Dipartimento può rivalersi nei confronti della organizzazione non governativa inadempiente.

#### Art. 24.

##### *(Effetti della idoneità)*

1. Il Comitato direzionale verifica, ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge, la conformità ai criteri in essa stabiliti dei programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 23.

2. Alle organizzazioni non governative riconosciute idonee possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione da loro promosse, in misura non superiore al 50 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che deve essere integrato per la quota restante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento. I finanziamenti indiretti debbono essere comunque garantiti da una fidejussione bancaria emessa da un istituto bancario autorizzato ad operare dalla Banca d'Italia e depositati presso il Mediocredito centrale. Il finanziamento erogato direttamente dal Dipartimento deve essere rendicontato secondo la normativa vigente.

3. Le modalità di concessione dei contributi e dei finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono stabiliti con delibera del Comitato direzionale.

4. Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute

idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.

Art. 25.

*(Contributi deducibili)*

1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore delle organizzazioni non governative idonee sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini, rispettivamente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), secondo quanto disposto dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 26.

*(Volontari in servizio civile)*

1. Ai fini della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonchè di adeguata preparazione psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionali, assumono contrattualmente un impegno di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo della durata di almeno due anni, per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione con organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 23, nell'ambito di programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge.

2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'attività di volontariato ed il trattamento economico, previdenziale, assicura-

tivo e assistenziale del volontario. Quest'ultimo è iscritto, a carico della organizzazione non governativa, all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché ad un'assicurazione contro gli infortuni e le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie. I contenuti del contratto sono definiti dal Comitato direzionale.

3. Il Comitato direzionale stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di congruità per il trattamento economico di cui al comma 2, tenendo conto anche del caso di volontari con precedente esperienza che siano chiamati a svolgere funzioni di rilevante responsabilità.

4. È parte integrante del contratto di cooperazione un periodo, all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi, da destinare alla formazione.

5. La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui al comma 1 presso il Dipartimento. A tal fine il Dipartimento deve verificare la conformità del contratto con quanto previsto ai commi 2 e 3, nonché la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

6. Copia del contratto registrato è trasmessa dal Dipartimento agli uffici dello stesso aperti all'estero o, in mancanza, alla rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio.

7. Il Dipartimento comunica, per motivi di sicurezza, l'elenco del personale inviato in missione alla competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri.

#### Art. 27.

##### *(Cooperanti delle organizzazioni non governative)*

1. Le organizzazioni non governative idonee possono impiegare, nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con oneri a carico delle orga-

nizzazioni stesse, cittadini italiani maggiorrenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, che assumono un impegno di cooperazione, con contratto a termine di durata inferiore a due anni, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica, gestionale e organizzativa. Tale contratto deve essere conforme ai contenuti che sono definiti dal Comitato direzionale.

2. Il Dipartimento, verificata la conformità di cui al comma 1 nonché la congruità con il programma di cooperazione, registra il contratto attribuendo in tal modo la qualifica di cooperante ai sensi del presente articolo. I cooperanti dipendenti da pubblica amministrazione possono ottenere il collocamento in aspettativa non retribuito per la durata del contratto di cooperazione, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti.

3. Copia del contratto registrato dal Dipartimento è trasmesso agli uffici dello stesso all'estero o, in mancanza, alla rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio.

#### Art. 28.

##### *(Diritto dei volontari)*

1. Coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di volontari in servizio civile ai sensi dell'articolo 26 hanno diritto:

a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo nella pubblica amministrazione, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge sia in servizio di cooperazione come volontario;

b) al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo;

c) alla conservazione del proprio posto di lavoro secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, ratificato dalla legge 5 gennaio 1953, n. 35, e successive modificazioni, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficiano del rinvio del servizio militare ai sensi dell'articolo 30 della presente legge.

2. Alle imprese private che concedono ai volontari e cooperanti da esse dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato.

#### Art. 29.

##### *(Doveri dei volontari e dei cooperanti)*

1. I volontari in servizio civile e i cooperanti con contratto di breve durata, per i periodi di servizio svolti nei Paesi in via di sviluppo, sono soggetti alla vigilanza del capo dell'ufficio all'estero del Dipartimento e, in mancanza, del capo della rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attività di cooperazione.

2. I volontari ed i cooperanti di cui al comma 1 devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza e in modo conforme alla dignità del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.

3. In caso di inosservanza di quanto disposto al comma 1 o di grave mancanza, accertata nelle debite forme, ai doveri di cui al comma 2, i volontari e i cooperanti decadono dai diritti previsti dalla presente legge.

4. Il Dipartimento può inoltre disporre il rimpatrio dei volontari e dei cooperanti:

a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali prestano la loro

opera in un determinato Paese cessino la propria attività, o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

b) quando le condizioni del Paese nel quale essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa.

5. Le organizzazioni non governative idonee possono rescindere i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del volontario o cooperante interessato in caso di grave inadempienza degli impegni da questo assunti, previa comunicazione delle motivazioni al Dipartimento e conseguente autorizzazione di quest'ultimo.

#### Art. 30.

*(Servizio militare: rinvio e dispensa)*

1. I volontari in servizio civile che prestano la loro opera in un Paese in via di sviluppo e che devono ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva possono, in tempo di pace, chiederne il rinvio al Ministero della difesa, il quale è autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero, a condizione che il richiedente sia sottoposto a visita medica ed arruolato.

2. Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio, i volontari che hanno ottenuto il rinvio del servizio militare ai sensi del comma 1 hanno diritto ad ottenere la definitiva dispensa dal Ministero della difesa.

3. Le condizioni di ammissione ai rinvii e alla dispensa definitiva sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

4. Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Se l'interruzione avviene per i motivi di cui al comma 4 dell'articolo 29 o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo tra-

scorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini della ferma militare obbligatoria.

Art. 31.

*(Banca dati informativi)*

1. È istituita, presso il Dipartimento, una banca dati in cui sono inseriti tutti i contratti, le iniziative, i programmi connessi con l'attività di cooperazione disciplinata dalla presente legge e la relativa documentazione.

2. L'accesso alla banca dati è pubblico, salvi i limiti previsti dall'ordinamento.

3. Le modalità di accesso sono disciplinate con il regolamento di attuazione della presente legge, di cui all'articolo 33, comma 2.

4. In attesa dell'entrata in funzione della banca dati il Dipartimento è tenuto comunque a garantire l'accesso alle informazioni di cui al comma 1.

Art. 32.

*(Stanziamenti)*

1. Con la legge finanziaria è determinata ogni anno l'entità globale dei fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo bilaterale e multilaterale.

2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato, destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo in tutte le sue forme, devono essere calcolati tenendo conto degli impegni internazionali dello Stato.

3. Con gli stanziamenti disposti, il Dipartimento è autorizzato a provvedere alle spese per l'eventuale personale aggiuntivo, per l'organizzazione, la sistemazione logistica ed il funzionamento del Dipartimento stesso, nonchè per il pagamento degli stipendi, e voci accessorie agli stessi, e dell'indennità di lavoro straordinario, per le missioni del personale dipendente ordinario, comandato e aggiuntivo, per le missioni all'estero e in

Italia disposte dal Dipartimento per l'espletamento dei compiti di controllo, gestione e valutazione, per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalità di Paesi in via di sviluppo e di organismi donatori bilaterali e multilaterali invitate per la trattazione con il Dipartimento dei problemi attinenti, in applicazione della presente legge, alla cooperazione allo sviluppo. Il CIPE determina, sulla base delle esigenze di programmazione annuale, la quota massima di stanziamento da destinare alle spese di cui al presente comma. Detta quota non può comunque superare il 3 per cento dello stanziamento in bilancio per ogni esercizio finanziario.

Art. 33.

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, è abrogata.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento di attuazione della legge stessa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi, il Comitato direzionale impartisce le direttive per assicurarne l'immediata operatività e per garantire la continuità delle iniziative in corso di attuazione in base alla legge 26 febbraio 1987, n. 49. A tal fine il Comitato direzionale adotta, con propria delibera, i provvedimenti necessari, ivi compresa la proroga di tutti i contratti, anche di lavoro.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato direzionale esamina le singole iniziative di cui al comma 2, verifica il relativo stato di attuazione, adotta, ove necessario i provvedimenti adeguati e delibera quali devono essere attribuite alla gestione dell'unità operativa di cui al comma 3 dell'articolo 9. Fino

a tale momento la gestione operativa delle iniziative è assicurata dagli uffici esistenti.

4. Gli organismi di organizzazione attiva e di controllo previsti dalla presente legge sono istituiti entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

5. La documentazione anche contabile delle precedenti gestioni è trasferita al Comitato direzionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



